



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 16862

Del 24/11/2025

---

Identificativo Atto n. 6754

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

L. 157/92 ART. 2 E L.R. 26/93 ART. 47 - INDENNIZZI DEI DANNI ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICATA – AFCP PAVIA-LODI, SEDE DI LODI, ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNIZZI A BENEFICIARI DIVERSI

L'atto si compone di\_\_pagine di cui

\_\_\_\_\_ pagine di allegati parte integrante



# Regione Lombardia

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA PAVIA-LODI

### Visti:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la D.G.R. 18 novembre 2016, n. X/5841 "Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione dei contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della L. 157/92 – L.R. 26/93 art. 47 comma 1 lett. A) e B) e comma 2";
- la D.G.R. 11 novembre 2019, n. XI/2403 "Modifiche ed integrazioni alla DGR 5841 del 18 novembre 2016 "Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della L. 157/92 – LR 26/93, art. 47 comma 1 lett. A e B e comma 2" in adeguamento all'art. 5 della LR 17 luglio 2017 n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- la D.G.R. 21 settembre 2020, n. X/3579 "Aggiornamento della DGR XI/2403 dell'11/9/2019 "modifiche ed integrazioni alla DGR 5841 del 18 novembre 2016 "Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole ed alle opere improntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della L. 157/92 – LR 26/93 art. 47 comma 1 lett. A) e B) e comma 2" in adeguamento all'art. 5 della LR 17 luglio 2017, n. 19 "gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";
- la D.G.R. 3 aprile 2023, n. XII/92 "L.R. 26/93 Art. 47. Disposizioni in merito alla disciplina dell'indennizzo e della prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita. Modifiche alla DGR N. 3579 del 21/09/2020".

### Richiamati:

- l'art. 47 comma 1 lett. a) della L.R. 26/93, il quale stabilisce che l'indennizzo alle aziende agricole, dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita è totalmente a carico della Regione Lombardia qualora siano provocati nelle Oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura e nei Centri pubblici di produzione della selvaggina;
- l'art. 47 comma 1 lett. b) della L.R. 26/93, il quale stabilisce che per l'indennizzo alle aziende agricole, dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita, gli ATC/CAC, per il territorio di loro competenza, sono tenuti alla compartecipazione fino al 10% degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci;



## Regione Lombardia

- il punto 1 b) del deliberato della D.G.R. n. XI/2403/2019 che prevede che gli indennizzi ed i contributi siano concessi ed erogati esclusivamente agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione, mentre verranno concessi a tutti i proprietari, anche se non imprenditori agricoli, per i danni causati dalla specie cinghiale ai prati permanenti, nelle zone di montagna soggette a vincolo idrogeologico;

### **Dato atto che:**

- sono state n. 11 le domande di indennizzo relative al territorio della Provincia di Lodi con istruttoria positiva conclusa entro il 15/11/2025 dalla Struttura AFCP Pavia-Lodi, sede di Lodi, e pertanto liquidabili;
- a seguito dell'istruttoria avviata per ciascuna richiesta, è stata verificata la completezza e la correttezza della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento UE n. 1408/2013 e di informazione circa eventuali aiuti de minimis ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, in relazione all'attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti, presentata dalle aziende ricadenti negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) "Laudense Nord" e "Laudense Sud";

**Sentito** il Comitato Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 26 della L. 157/92 comma 2 e dell'art. 47 comma 4 della L.R. 26/93, convocato in data 31/10/2025;

**Dato atto** che, in applicazione di quanto disposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/5/2017, in merito agli obblighi da parte dell'Autorità responsabile e del soggetto concedente gli aiuti individuali, sono state effettuate le verifiche relative agli aiuti di stato tramite il Registro Nazionale Aiuti, mediante le visure Aiuti e de minimis, con le quali sono stati rilasciati i Codici Concessione RNA-COR aiuti e de minimis per ogni beneficiario, e sono stati altresì registrati gli aiuti individuali nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nonché desunti i Codici Univoci di Concessione;

**Preso atto** che l'importo complessivo degli indennizzi riconosciuti, relativi al territorio della provincia di Lodi, è risultato pari ad euro **46.646,00**, di cui euro **42.346,20** quota di spettanza di Regione Lombardia ed euro **4.299,80** quota di competenza degli ATC;

**Richiamata** la D.G.R. n. 5314/2025 che ha approvato la variazione compensativa di €. 603.133,00 sul capitolo 11647 "Trasferimenti ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia (ATC e CAC) per danni arrecati alle produzioni agricole da fauna selvatica";

**Considerato** che la quota di competenza di Regione Lombardia relativa al territorio della Provincia di Lodi (pari al 90% dell'indennizzo riconosciuto per danni causati in territorio a caccia programmata e al 100% nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura) di euro **42.346,20** può essere interamente liquidata, come da indicazione della U.O. Politiche ittiche, faunistico-venatorie, foreste e montagna, impartita con comunicazione del 20 novembre 2025;

**Verificata** la regolarità contributiva, come da D.U.R.C. agli atti, dell'Ambito Territoriale di Caccia "Laudense Nord" e dell'Ambito Territoriale di Caccia "Laudense Sud" ai quali andrà erogata la quota di indennizzo di competenza di Regione Lombardia, spettante alle aziende agricole ricadenti nei rispettivi territori di competenza;

**Risultato**, pertanto, sulla scorta di quanto indicato ai punti precedenti, che l'importo complessivo degli indennizzi dei danni di competenza di Regione Lombardia, inerente alle aziende agricole della provincia di Lodi le cui istanze sono state istruite positivamente entro il 15/11/2025, da liquidare agli ATC sopra indicati, è quantificato in complessivi euro **42.346,20**, così come di seguito suddiviso per ATC e come indicato dettagliatamente nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che presenta gli indennizzi suddivisi per ATC di competenza;



## Regione Lombardia

ATC	Quota di spettanza di Regione Lombardia	Quota a carico degli ATC	Totale per ATC
ATC Laudense Nord – cod. beneficiario 959164	24.464,70 €	2.718,30 €	27.183,00 €
ATC Laudense Sud – cod. beneficiario 959165	17.881,50 €	1.581,50 €	19.463,00 €
Tot.	<b>42.346,20 €</b>	<b>4.299,80 €</b>	<b>46.646,00 €.</b>

**Visto** il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

**Vista** la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

**Vista** la L.R. 30 dicembre 2024, n. 23 “Bilancio di previsione 2025-2027”;

**Vista** la L.R. 7 agosto 2025, n. 13 “Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali”;

**Vista** la d.g.r. n. XII/3718 del 30/12/2024 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027, - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2025 – Piano di studi e ricerche 2025-2027 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti”;

**Vista** la d.g.r. n. XII/4937 del 04/08/2025 “Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, del piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2025, dell’elenco riportante gli appalti affidati ad ARIA spa e dei prospetti della programmazione gare per l’acquisizione di beni e servizi per l’anno 2025 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla D.g.r. XII/4139/2025, a seguito della L.C.R. n. 47 del 25/07/2025 “Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 con modifiche di leggi regionali”;

**Visto** il decreto del Segretario generale n. 20964 del 30/12/2024 “Bilancio finanziario gestionale 2025-2027” integrato dal Decreto n. 11169 del 05/08/2025 “Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2025-2027 a seguito dell’approvazione della L.C.R. n. 47 del 25/07/2025 «Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali»”;

**Vista** la disponibilità finanziaria sul capitolo 16.01.104.11647 del bilancio 2025;

**Ritenuto** di procedere con il presente atto all’impegno e alla liquidazione della spesa a favore dei codici beneficiari 959164 e 959165, imputando al capitolo di spesa 16.01.104.11647 dell’esercizio finanziario 2025, l’importo di euro **42.346,20** di competenza di Regione Lombardia;

**Considerato** che gli ATC “Laudense Nord” e “Laudense Sud” dovranno provvedere a liquidare, ai soggetti beneficiari, la quota di indennizzo di propria spettanza, pari complessivamente ad euro **4.299,80**, riportata nel prospetto sopra indicato e nell’allegato parte integrante del presente atto,



## Regione Lombardia

entro il 31/12/2025, unitamente alla quota di indennizzo a carico di Regione Lombardia, previa verifica, da parte della Struttura AFCP Pavia-Lodi, che i soggetti beneficiari non si trovino nella condizione di aver ricevuto, ovvero non restituito, aiuti giudicati incompatibili con il Mercato Unico Europeo dalla Commissione Europea;

**Preso atto** delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

**Riscontrato** che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

**Attestata** la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato D.lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante;

**Dato atto** che le somme erogate con il presente atto non sono soggette all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;

**Verificato** che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

**Dato atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

**Dato atto** che la tipologia di spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP);

**Dato atto** che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini previsti dall'allegato 1 alla D.G.R. n. 2403/2019, essendosi reso necessario attendere indicazioni sulla disponibilità di risorse a Bilancio;

**Viste:**

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- la D.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023 "IX Provvedimento organizzativo 2023" che assegna al Dott. Faustino Bertinotti la dirigenza, ad interim, della Struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca – Pavia e Lodi – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste;



# Regione Lombardia

## DECRETA

1. di approvare le scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante al seguente atto;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, **l'allegato 1**, parte integrate e sostanziale del presente provvedimento, costituito dagli elenchi dei beneficiari ammessi a contributo per gli indennizzi dei danni provocati alle colture agricole dalla fauna selvatica o domestica inselvatichita, che hanno presentato istanza di indennizzo alla Struttura AFCP Pavia-Lodi, sede di Lodi, e la cui istruttoria si è conclusa positivamente entro il 15/11/2025, per un importo complessivo di euro **46.646,00** così ripartito:
  - € **42.346,20** a carico del bilancio della Regione Lombardia
  - € **4.299,80** a carico dei bilanci degli ATC di Lodi
3. di approvare altresì, ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 26/93 e s.m.i., il riparto degli importi a carico di Regione Lombardia e degli Ambiti Territoriali di Caccia ai fini della liquidazione degli indennizzi ai beneficiari di cui al punto 2 del presente decreto, come da tabella riportata in premessa e riassunto di seguito:
  - AMBITO:** A.T.C. LAUDENSE NORD; IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA: 24.464,70 €; IMPORTO A CARICO DELL'ATC: 2.718,30 €; IMPORTO COMPLESSIVO: 27.183,00 €
  - AMBITO:** A.T.C. LAUDENSE SUD; IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA: 17.881,50 €; IMPORTO A CARICO DELL'ATC: 1.581,50 €; IMPORTO COMPLESSIVO: 19.463,00 €
4. di assegnare ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali della Caccia, in relazione alla propria disponibilità finanziaria, le somme di seguito riportate, per un importo complessivo di **euro 42.346,20**, affinché gli stessi provvedano ad erogare gli indennizzi agli aventi diritto di cui al punto 2:
  - AMBITO:** A.T.C. LAUDENSE NORD, C.F./P.IVA: 92520640159; IMPORTO DA LIQUIDARE: 24.464,70 €
  - AMBITO:** A.T.C. LAUDENSE SUD, C.F./P.IVA: 90505430158; IMPORTO DA LIQUIDARE: 17.881,50 €
5. di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di **euro 42.346,20** a favore degli ATC Laudense Nord e Laudense Sud, come da punto 4, imputato al capitolo di spesa 16.01.104.11647 dell'esercizio finanziario 2025;
6. di dare atto che gli Ambiti Territoriali di Caccia *Laudense Nord* e *Laudense Sud* della provincia di Lodi si faranno carico, una volta introitati i fondi regionali, di erogare alle aziende agricole beneficiarie la quota di competenza di Regione Lombardia, unitamente a quella di propria competenza pari complessivamente ad euro **4.299,80**, così come in dettaglio descritta nella tabella riportata in premessa del presente atto;
7. di trasmettere il presente atto, unitamente alle informazioni delle aziende agricole beneficiarie, agli Ambiti Territoriali di Caccia per gli adempimenti di competenza, i quali provvederanno ad effettuare il pagamento ed a trasmettere contestualmente la rendicontazione delle somme erogate agli uffici della Struttura AFCP Pavia-Lodi, sede territoriale di Lodi, entro il 31/12/2025;
8. di dare atto che il presente provvedimento è assunto oltre i termini fissati dall'allegato 1 alla D.G.R. n. 2403/2019, per le motivazioni espresse in premessa;



## Regione Lombardia

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP);
11. di attestare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dalla D.g.r. n. XI/2403/2019 e s.m.i.

Il Dirigente  
FAUSTINO BERTINOTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.